



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 53 del 21/04/2020

Settore Tecnico Manutentivo

Ambiente

Oggetto:

EMERGENZA DA COVID -19. PROROGA FINO AL 31 LUGLIO 2020 DELLE
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA PRECEDENTE ORDINANZA SINDACALE N.
42/2020.

FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Sindaco MAURO USAI il 21/04/2020 ai sensi dell'art. 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'08.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 dell'09.03.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

preso atto di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del suddetto D.P.C.M. 9 marzo 2020 con riferimento all'estensione, all'intero territorio nazionale, delle misure previste all'articolo 1 del D.P.C.M. dell'08.03.2020 e, in particolare, di quanto previsto all'articolo 1, comma 2 del medesimo decreto che testualmente recita: “Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”;

visti altresì gli ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 64 dell'11.03.2020 e n. 76 del 22.03.2020;

richiamata l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e l'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 88 del 02.04.2020 ed avente ad oggetto: “Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

considerato che il suddetto D.P.C.M. del 01 aprile 2020 prorogava fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei decreti del presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle ordinanze 20 e 28 marzo 2020 del Ministro della Salute sopra richiamate;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 97 dell'11.04.2020 ed avente ad oggetto: "Disposizioni attuative del decreto - legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e preso atto che le disposizioni di cui al citato D.P.C.M. del 10 aprile 2020 sono efficaci fino al 03 maggio 2020;

preso atto di quanto disposto nei sottoelencati decreti legge:

- 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- 17 marzo 2020, n.18;
- 25 marzo 2020, n. 19 in materia di "misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- 8 aprile 2020, n. 23;

viste tutte le ordinanze, dalla n. 1/2020 alla n. 19/2020, emesse in materia di sanità pubblica dal Presidente della Regione Sardegna, riguardanti misure straordinarie urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 nel territorio regionale della Sardegna;

dato atto dell'evolversi della situazione contingente, sia a livello nazionale che a livello regionale;

Vista l'ordinanza Sindacale n.42/2020 che disponeva la chiusura dell'ecocentro e la sospensione della distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata fino al 13 aprile compreso;

ritenuto, per tutte le motivazioni già sopra richiamate, di prorogare rispetto alla precedente ordinanza sindacale la chiusura al pubblico dell'ecocentro comunale e la distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata fino al 31/07/2020, fatta salva la possibilità di apertura anticipata o di ulteriori proroghe legislative, in coerenza con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16/2020 in materia di rifiuti;

visto l'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i (T.U.E.L.);

visto l'articolo 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa

ORDINA

al fine della esatta applicazione dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 03/04/2020 e fatto salvo quanto già recepito con l'ordinanza sindacale n.42/2020, a specificazione di quanto si rende necessario per il Comune di Iglesias:

-la proroga della chiusura al pubblico dell'ecocentro comunale e la sospensione della distribuzione dei kit di buste per la raccolta differenziata fino al 31/07/2020, fatta salva la possibilità di apertura anticipata rispetto a tale data per il rientrare della situazione epidemiologica in atto e fatte salve ulteriori proroghe imposte su base legislativa.

AVVERTE

che la presente ordinanza ha decorrenza **dalla data odierna e fino al 31 luglio 2020** compreso.

DISPONE

che, a cura dell'Ufficio Notificazioni (messi@comune.iglesias.ca.it), la presente ordinanza venga:

1. pubblicata presso l'Albo pretorio del Comune;

2. trasmessa

- al Comando della Polizia Locale di Iglesias (polizia.comando@comune.iglesias.ca.it);
- a tutti i Dirigenti comunali;
- al Comando della Stazione Carabinieri, Via Cattaneo, 09016 Iglesias - (tca25311@pec.carabinieri.it);
- al Commissariato della Polizia di Stato, Via Emanuela Loi, 09016 Iglesias - (comm.iglesias.ca@pecps.poliziastato.it);
- alla Tenenza della Guardia di Finanza, viale Fra Ignazio, 09016 Iglesias (ca1110000@pec.gdf.it);
- al Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, via Canepa, 09016 Iglesias (cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it); (cfva.sir.ig@pec.regione.sardegna.it);
- alla San Germano SPA (sangermanosrl@legalmail.it)
- all'Azienda Tutela Salute Sardegna, via Dalmazia, 09013 Carbonia (CI) (protocollo@pec.aslcarbonia.it);

che, a cura degli uffici comunali competenti, il contenuto della presente ordinanza sia reso pubblico alla cittadinanza con tutti i mezzi a disposizione (sito istituzionale, canali

social).

In base a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, visto l'elevato numero dei destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, l'Amministrazione provvederà a darne ampia comunicazione, tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee;

INFORMA

gli interessati che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili:
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

Il Sindaco

Mauro Usai

Firmato digitalmente